EDITORIALE
SETTORE STUDIO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 agosto 1996** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **289.** Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti regionali delle UU.SS.LL. - Divieto di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle mansioni svolte - Corretta applicazione ed interpretazione della normativa in materia ed in conformità delle sentenze della Corte nn. 57/1989 e 296/1990 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

(Cost., art. 36) ..... *Pag.* 7

N. **290.** Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Riconoscimento dell'azione di manutenzione soltanto al possessore da oltre un anno - Ragionevolezza del requisito della durata ininterrotta del possesso fissata nel minimo di un anno ed un giorno - Manifesta infondatezza.

(C.C., art. 1170, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 9

N. **291.** Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Licenziamento - Incondizionata facoltà del lavoratore di chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 81/1992 e ordinanze nn. 160/1992 e 77/1996) - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, quinto comma, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108).

(Cost., artt. 3 e 41) ..... » 11

N. **292.** Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contenzioso - Esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 56/1995 - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12).

(Cost., art. 24) ..... » 13

N. **293.** Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno - Esclusione della risarcibilità del danno morale al di fuori di accertate ipotesi di reato - Contraddizione della premessa interpretativa del giudice *a quo* a fronte di una costante giurisprudenza della Corte nel senso della differenza di natura delle due specie di danno morale e alla salute (confronta sentenze nn. 88/1979, 372/1994, 356/1991 e 37/1994) - Discrezionalità del legislatore nel limitare legittimamente il risarcimento del danno morale a determinate ipotesi - Manifesta infondatezza.

(C.C., art. 205).

(Cost., artt. 24 e 32) ..... *Pag.* 14

N. **294.** Ordinanza 18-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Effetti estintivi sui reati contravvenzionali in materia - Rilascio delle concessioni in sanatoria ordinaria - Mancata previsione della estinzione dei reati anche in caso di condanna con sentenza passata in giudicato con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali - Discrezionalità del legislatore nel fissare i limiti temporali della causa estintiva - Realizzazione di un incentivo alla sollecita definizione delle iniziative di sanatoria - Possibilità che distinte situazioni siano diversamente disciplinate dalla legge come nel caso di soggetti imputati e soggetti condannati (vedi sentenza n. 369/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 16

N. **295.** Ordinanza 18-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno alla salute - Surrogazione dell'amministrazione al personale scolastico nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - Esclusione della responsabilità diretta del pubblico dipendente anche nei casi di dolo e colpa grave - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di *culpa in vigilando* (vedi sentenza n. 64/1992) - Insussistenza della legittimazione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, a sollevare incidente di incostituzionalità (vedi ordinanze nn. 436/1994, 215 e 147 del 1992, 199/1990 e sentenza n. 1104/1988) - Spettanza al collegio fare applicazione della norma censurata in quanto preordinata a definire il merito della causa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 61, secondo comma).

(Cost., art. 28) ..... » 19

N. **296.** Sentenza 18-23 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stupefacenti - Trattamento sanzionatorio penale delle tossicodipendenze compresa la cessione gratuita di modesti quantitativi di droghe leggere per uso personale del cessionario - Inclusione dei derivati della canapa indiana tra le sostanze stupefacenti e psicotrope con riferimento alle condotte di lieve entità - Contraddittorietà con la depenalizzazione della detenzione per uso personale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 333/1991, 170 e 104 del 1982, 133 e 308 del 1992 e ordinanza n. 386/1987) circa la permanenza dell'offensività di una condotta relativa alla fase terminale del circuito del narcotraffico - Discrezionalità legislativa circa la valutazione in ordine alla nocività dei vari tipi di droga - Non fondatezza.

[D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 14, lettera *b)*, nn. 1 e 2, e 73, commi quarto e quinto].

(Cost., artt. 3, 13 e 25) ..... *Pag.* 21

N. **298.** Ordinanza 18-23 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Truffa militare a danno dell'amministrazione militare - Intervenuta amnistia per reato di truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico - Mancata previsione della truffa militare aggravata nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, n. 4, del decreto di amnistia - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

[D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, primo comma, lettera *c)*, n. 4].

(Cost., art. 3) ..... » 26

N. **299.** Ordinanza 18-23 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Soggetti sottoposti a procedimento penale per specifiche ipotesi di reato o a procedimento di prevenzione - Possesso da parte degli stessi anche per interposta persona di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta - Mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni - Configurazione come reato proprio - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 48/1994 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-*quinquies*, secondo comma, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) ..... » 28

N. **300.** Sentenza 18-23 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Non consentita al giudice ordinatio la sospensione in via di urgenza della riscossione di un'imposta doganale pur in presenza dei presupposti della richiesta tutela - Difetto di rilevanza - Riferimento a un sistema di norme insuscettibile di apprezzamento in sede di esame di costituzionalità della legge - Inammissibilità.

[D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, artt. 67 e segg.; legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato *e)*, artt. 4 e 5; C.P.C., art. 700].

(Cost., artt. 3, 24 e 113) ..... » 30

N. **301.** Sentenza 18-23 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Responsabilità civile - Contratti di assicurazione obbligatoria - Diritto ai benefici - Esclusione del coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro - Discrezionalità del legislatore ragionevolmente motivata dalla necessità di conformarsi alla fonte normativa comunitaria e nell'ambito del quadro normativo venutosi a creare a seguito della riforma del diritto di famiglia - Non fondatezza.

[Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lettera *a)*, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142].

(Cost., artt. 3 e 32) ..... *Pag.* 33

N. **302.** Sentenza 18-23 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Effetti estintivi dell'illecito edilizio - Disciplina - Presunta vanificazione dell'azione di controllo e di repressione delle amministrazioni competenti - Limite di 750 metri cubi - Domande di sanatoria - Calcolo della volumetria rispetto a ciscuna domanda con riunificazione delle porzioni dello stesso titolare - Esigenza di una corretta interpretazione della norma censurata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 416 e 427 del 1995) - Normativa rispondente adeguatamente alla finalità di realizzare un contemperamento di valori diversi - Inammissibilità - Non fondatezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, primo, ottavo e sedicesimo comma).

(Cost., artt. 9, 117 e 118) ..... » 36

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 289

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti regionali delle UU.SS.LL. - Divieto di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle mansioni svolte - Corretta applicazione ed interpretazione della normativa in materia ed in conformità delle sentenze della Corte nn. 57/1989 e 296/1990 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33).

(Cost., art. 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 aprile 1995 e il 15 dicembre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, sui ricorsi proposti da Sardelli Raffaele contro la U.S.L. BR/2 di Ostuni e da Rizzo Angelo contro la U.S.L. BR/4 di Brindisi, iscritte ai nn. 719 e 720 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Sardelli Raffaele nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv.to Giuseppe del Vecchio per Sardelli Raffaele e l'avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Raffaele Sardelli, aiuto ospedaliero, contro la USL BR/2 di Ostuni per ottenere la differenza di trattamento economico spettantegli in ragione delle mansioni superiori di primario svolte dal 12 maggio 1985 al 1° luglio 1985 in sostituzione del primario assente e dal 2 luglio 1985 fino al 9 luglio 1991 in posto vacante, il TAR per la Puglia, sezione II di Lecce, con ordinanza del 4 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle funzioni svolte;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'applicabilità della disciplina regolamentare prevista dagli artt. 55 e 121 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, sarebbe impedita dalla norma di legge denunciata (richiamata per il personale delle unità sanitarie locali dall'art. 83 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), la quale sancisce un principio

generale di commisurazione del trattamento retributivo dell'impiegato alla qualifica funzionale, anziché alle mansioni svolte di fatto come esige l'art. 36 Cost., donde la necessità di rimuovere tale ostacolo con una dichiarazione di illegittimità costituzionale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il ricorrente chiedendo una sentenza di manifesta infondatezza, alla stregua sia della lettera della legge impugnata sia dei princìpi dell'ordinamento in materia di retribuzione e di indebito arricchimento;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che analoga questione di legittimità dell'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, è stata sollevata, con ordinanza del 15 dicembre 1994, pervenuta a questa Corte il 27 settembre 1995, dal TAR per la Puglia, sezione I di Lecce, nel corso di un giudizio promosso da Angelo Rizzo, coadiutore amministrativo, contro la USL BR/4 di Brindisi per ottenere la differenza di trattamento economico da lui pretesa per avere svolto, dal 1° settembre 1985, mansioni superiori corrispondenti alla qualifica di assistente amministrativo, per la quale, peraltro, non vi era vacanza o disponibilità di posti nella pianta organica dell'ente;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, con conclusioni uguali a quelle dedotte nel giudizio precedente;

Considerato che i due giudizi, avendo per oggetto la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che gli stessi giudici rimettenti precisano che la disciplina dell'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce «alla situazione fisiologica degli uffici», cioè alla situazione normale nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, sicché tale norma non pregiudica il trattamento economico del dipendente nei casi eccezionali di adibizione a mansioni superiori;

che per il personale delle unità sanitarie locali questi casi erano disciplinati, all'epoca di svolgimento delle mansioni di cui si controverte, dall'art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979, le cui disposizioni *in parte qua* sono state correttamente interpretate dai citati artt. 55 e 121 del regolamento approvato con d.P.R. n. 384 del 1990, in conformità delle sentenze di questa Corte nn. 57 del 1989 e 296 del 1990, per cui non sussiste alcun contrasto con fonti primarie che autorizzi il giudice a disapplicare dette disposizioni (ora sostanzialmente confermate dall'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: cfr. sentenza n. 101 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1234

N. 290

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Riconoscimento dell'azione di manutenzione soltanto al possessore da oltre un anno - Ragionevolezza del requisito della durata ininterrotta del possesso fissata nel minimo di un anno ed un giorno - Manifesta infondatezza.

(C.C., art. 1170, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1170, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1995 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Boscaino Lucio e Carlino Gaetano, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento possessorio promosso da Lucio Boscaino contro Gaetano Carlino, il Pretore di Lecce, con ordinanza del 16 settembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1170, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui accorda l'azione di manutenzione soltanto a chi abbia il possesso da oltre un anno;

che nella specie l'azione di manutenzione è stata proposta prima del decorso di un anno dalla data del titolo di acquisto del possesso dell'immobile, nel quale il ricorrente lamenta di essere molestato;

che, ad avviso del giudice *a quo*, il requisito del possesso ultrannale sarebbe in contrasto con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza perché, senza apprezzabili ragioni, differenzia la disciplina dell'azione di manutenzione dalla disciplina dell'azione di spoglio; differenziazione ancor più irragionevole nel caso in cui, come accade nella specie, essendo le molestie concomitanti con l'acquisto del possesso, il decorso dell'anno renderebbe l'azione improponibile per il verificarsi della decadenza prevista dal primo comma dell'art. 1170;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la turbativa del possesso, alla quale il codice del 1942 ha affiancato la figura dello spoglio pubblico e pacifico, non può essere paragonata allo spoglio violento o clandestino previsto dall'art. 1169 cod. civ.: in quest'ultima ipotesi l'allarme sociale destato dalle modalità dello spoglio esige che l'azione di reintegrazione sia prontamente concessa allo spogliato quali che siano l'origine e la durata del suo possesso, mentre nella prima alla fruizione del rimedio rapido fornito dal procedimento possessorio non può essere ammesso ragionevolmente se non il possessore qualificato da requisiti, fra cui una certa durata ininterrotta del possesso (tradizionalmente fissata nel minimo di un anno e un giorno), che attestino una situazione di esercizio del diritto corrispondente socialmente non contestata;

che, avendo il ricorrente un titolo a fondamento del suo possesso, l'ulteriore argomento di pretesa irragionevolezza della norma impugnata, sopra riferito, non tiene conto dell'istituto dell'accessione del possesso (art. 1146, secondo comma, cod. civ.);

che non è violato nemmeno il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24, primo comma, Cost., essendo accessibili altre vie giudiziarie di difesa contro il molestatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1170, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1235

N. 291

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Licenziamento - Incondizionata facoltà del lavoratore di chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 81/1992 e ordinanze nn. 160/1992 e 77/1996) - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, quinto comma, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108).

(Cost., artt. 3 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1995 dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio, sul ricorso proposto da Galluzzo Carmela contro Santomio S.p.a., iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Carmela Galluzzo contro la S.p.a. Santomio per ottenere l'annullamento del licenziamento intimatole e la reintegrazione nel posto di lavoro, non avendo la ricorrente aderito alla revoca del licenziamento e dichiarato, invece, di optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, il Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio, con ordinanza del 15 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, «nella parte in cui prevede l'incondizionata facoltà del lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto»;

che, ad avviso del giudice rimettente, il diritto all'indennità sostitutiva sorge per effetto del licenziamento illegittimo, non della sentenza che accerta l'illegittimità e dispone la reintegrazione, sicché ordine di reintegrazione e indennità sostitutiva sarebbero «due istituti assolutamente disomogenei e tra loro sostanzialmente scissi», la seconda avendo funzione risarcitoria di un danno presunto *iuris et de iure* non una funzione di rafforzamento del primo;

che, pertanto, il diritto all'indennità dovrebbe essere limitato al caso in cui il datore di lavoro non ottemperi all'ordine di reintegrazione, anziché configurato «come potestà rimessa all'esclusiva volizione del lavoratore, assolutamente prevalente rispetto all'eventuale invito del datore a riprendere servizio, e quindi come una forma in ultima analisi aggiuntiva di risarcimento rimessa alla decisione insindacabile del lavoratore»;

che tale tutela, «potenzialmente esorbitante rispetto all'esigenza astratta di riequilibrare gli interessi in gioco», se confrontata con quella accordata ai dipendenti delle piccole imprese dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (art. 2 della legge n. 108 del 1990), appare in contrasto con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza;

che inoltre risulterebbe violato anche il principio di libertà di iniziativa economica per l'onere sproporzionato imposto agli equilibri finanziari delle imprese soggette alla disciplina impugnata;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 81 del 1992; ordinanze nn. 160 del 1992 e 77 del 1996), l'indennità di cui si controverte non ha una funzione di risarcimento aggiuntivo a quello previsto dal precedente quarto comma, ma, in connessione col diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, si inserisce in un rapporto obbligatorio avente la struttura di un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore, essendo attribuita al prestatore la facoltà insindacabile di «monetizzare» il diritto alla reintegrazione in una prestazione pecuniaria di ammontare fisso, pari a quindici mensilità di retribuzione;

che tale facoltà non può essere arbitrariamente vanificata dal datore di lavoro revocando il licenziamento in corso di giudizio allo scopo di impedire la pronuncia dell'ordine di reintegrazione, che è il presupposto di esercizio della facoltà medesima: dal «considerato» precedente discende, invece, il corollario (conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione: cfr. sentenza n. 13047 del 1995) che la revoca dell'atto di licenziamento e l'invito a riprendere il lavoro impediscono la pronuncia dell'ordine giudiziale di reintegrazione e conseguentemente la scelta dell'indennità sostitutiva solo se accettati dal lavoratore, espressamente o tacitamente col ritorno in servizio;

che il medesimo argomento con cui la sentenza n. 81 del 1992 ha escluso la censurabilità della norma, così interpretata, sotto il profilo del principio di razionalità vale ad escluderla anche se tale principio sia evocato in correlazione con l'art. 41 Cost., mentre, ai fini del principio di eguaglianza, la posizione delle imprese incluse nell'area della «tutela reale» dei lavoratori contro i licenziamenti non può essere confrontata con quella delle imprese incluse nell'area della «tutela obbligatoria», trattandosi di posizioni differenziate dalla legge secondo il criterio della dimensione dell'impresa più volte ritenuto giustificato da questa Corte (cfr., da ultimo, sentenza n. 44 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n.300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1236

N. 292

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contenzioso - Esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 56/1995 - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1996 dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, nel procedimento civile vertente tra Leonardi Giuseppe ed il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, con ordinanza del 17 febbraio 1996, il pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale ha sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui, in materia di rimborsi della tassa annuale di concessione governativa per l'occupazione di suolo demaniale, non consente l'esercizio dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi ivi previsti;

che, ad avviso del giudice rimettente, gli argomenti, con cui la sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha censurato la disciplina parallela contenuta nell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sull'imposta di bollo, valgono anche per le norme impugnate, le quali parimenti comportano una ingiustificata compressione del diritto di difesa del contribuente, in particolare disponendo la decadenza dall'azione giudiziaria per mancato esperimento dei ricorsi amministrativi;

Considerato che la questione, nei termini formulati dall'ordinanza di rimessione, investe soltanto l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972;

che la questione, così precisata, è già stata sottoposta a questa Corte, che, con sentenza n. 56 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 12, nella parte in cui non prevede, nelle controversie contemplate dall'art. 11 del decreto medesimo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo;

che, dopo la citata sentenza, sono intervenute sulla medesima questione due ordinanze di manifesta inammissibilità, nn. 223 e 317 del 1995;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) — già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua *con sentenza n. 56 del 1995 — sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1237

N. **293**

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno - Esclusione della risarcibilità del danno morale al di fuori di accertate ipotesi di reato - Contraddizione della premessa interpretativa del giudice *a quo* a fronte di una costante giurisprudenza della Corte nel senso della differenza di natura delle due specie di danno morale e alla salute (confronta sentenze nn. 88/1979, 372/1994, 356/1991 e 37/1994) - Discrezionalità del legislatore nel limitare legittimamente il risarcimento del danno morale a determinate ipotesi - Manifesta infondatezza.

(C.C., art. 205).

(Cost., artt. 24 e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1995 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Luzzi Flavio ed altra e Piredda Bruna ed altre, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Flavio Luzzi ed altra contro Bruna Piredda ed altre per il risarcimento dei danni a cose e alle persone cagionati da un incidente stradale, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 13 giugno 1995, pervenuta a questa Corte il 29 aprile 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ. nella parte in cui esclude la risarcibilità del danno morale al di fuori di accertate ipotesi di reato;

che nel caso di specie, dovendosi applicare la presunzione del concorso di colpa prevista dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., non sussistono le condizioni richieste dall'art. 2059 per la risarcibilità del danno morale soggettivo;

che, ad avviso del giudice rimettente, «il danno morale (definito come "acuta sensazione di sofferenza più psichica che fisica, destinata comunque ad essere riassorbita in un periodo più o meno lungo, senza lasciare strascichi") altro non è che una sottospecie del danno biologico», inteso in senso ampio come alterazione dello standard psico-fisico del soggetto (con la sola esclusione delle attività finalizzate a produrre un reddito) comportante «un radicale peggioramento delle abitudini e delle condizioni di vita»;

che pertanto, poiché le due figure di danno — entrambe comprese dalla sentenza n. 88 del 1979 di questa Corte nella categoria del danno non patrimoniale — non sono, nella loro essenza, diverse, anche il danno morale rientra nell'ambito di tutela dell'art. 32 Cost., il quale non consente «limiti e compressioni in base a una scelta discrezionale del legislatore ordinario, quale dal medesimo operata con l'art. 2059 cod. civ. nella parte in cui esclude la risarcibilità del danno morale al di fuori di accertate ipotesi di reato», sicché «l'applicazione dell'art. 2059 deve essere coordinata con l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali, e così ampliata ricorrendo, per *analogia iuris*, alla *ratio* dell'art. 2043 cod. civ.»;

Considerato che l'inclusione del danno alla salute nella categoria considerata dall'art. 2059 cod. civ. — in ragione della non valutabilità diretta in denaro, riconosciuta dalla sentenza n. 88 del 1979 di questa Corte e ribadita dalla sentenza n. 372 del 1994 — non significa identificazione col danno morale soggettivo, ma soltanto riconducibilità delle due figure, quali specie diverse, al genere del danno non patrimoniale, come intende chiaramente la prima sentenza là dove afferma che «l'ambito di applicazione degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. si estende (*scil.* oltre il danno morale) fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute»;

che la premessa del giudice *a quo* secondo cui il danno morale costituisce pur sempre una lesione della salute psico-fisica, è contraddetta da una indicazione costante della giurisprudenza di questa Corte nel senso della differenza di natura delle due specie di danno (cfr. sentenze n. 356 del 1991 e 37 del 1994): pure la sentenza più recente, n. 372 del 1994, non si è allontanata su questo punto dalla sentenza n. 184 del 1986, ma piuttosto vi ha apportato un'aggiunta con riguardo all'ipotesi particolare — già prefigurata nella precedente sentenza n. 37 del 1994 come problema a sé stante di ordine interpretativo — in cui il danno alla salute, sofferto da una persona in conseguenza della morte di un familiare cagionata dal fatto illecito penalmente rilevante di un terzo, è «il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente». In relazione a questa ipotesi di somatizzazione del danno morale, che delimitava la rilevanza dell'incidente di costituzionalità, la sentenza n. 372 non ha confuso il danno biologico col *pretium doloris* ma ne ha parificato il trattamento giuridico sul presupposto della loro distinzione, nel senso (conforme alla sentenza n. 88 del 1979) che le conseguenze risarcibili in base agli elementi costitutivi del fatto-reato sanzionato dall'art. 185 cod. pen. si estendono a tutti i danni non patrimoniali da esso cagionati, compreso il danno alla salute, indipendentemente dal problema generale del coordinamento, in via di interpretazione, dell'art. 2059 cod. civ. con la diversa fattispecie dell'art. 2043 in ordine al danno biologico causato da un fatto illecito non qualificato come reato;

che pertanto il risarcimento del danno morale, non essendo assistito dalla garanzia dell'art. 32 della Costituzione (sentenza n. 37 del 1994 cit.), può essere discrezionalmente limitato dal legislatore a determinate ipotesi, come quelle sanzionate dall'art. 185 cod. pen., cui rinvia sotto questo aspetto l'art. 2059 cod. civ;

che, conseguentemente, non è violato nemmeno l'art. 24 Cost., la tutela giurisdizionale dei diritti essendo garantita nei limiti del diritto sostanziale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1238

N. **294**

Ordinanza 18-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Effetti estintivi sui reati contravvenzionali in materia - Rilascio delle concessioni in sanatoria ordinaria - Mancata previsione della estinzione dei reati anche in caso di condanna con sentenza passata in giudicato con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali - Discrezionalità del legislatore nel fissare i limiti temporali della causa estintiva - Realizzazione di un incentivo alla sollecita definizione delle iniziative di sanatoria - Possibilità che distinte situazioni siano diversamente disciplinate dalla legge come nel caso di soggetti imputati e soggetti condannati (vedi sentenza n. 369/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1995 dal pretore di Foggia nel procedimento penale a carico di Moffa Michele, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che Michele Moffa, condannato, con sentenza emessa in data 2 marzo 1992, alla pena di dieci giorni di arresto e di lire ottomilioni di ammenda per una serie di violazioni edilizie, unificate insieme ad altri reati di altra natura, ai sensi dell'art. 81 cpv., cod. pen., otteneva, in data 14 febbraio 1994, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la concessione edilizia in sanatoria e richiedeva al pretore di Foggia, in qualità di giudice dell'esecuzione, la pronuncia di estinzione dei reati a norma dell'art. 22 della legge n. 47 del 1985;

che il pretore di Foggia, con ordinanza emessa il 25 maggio 1995, rilevato che l'art. 22 citato individua nel rilascio in sanatoria della concessione edilizia una causa estintiva dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, cui viene attribuita rilevanza giuridica prima che intervenga sentenza irrevocabile di condanna, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 22 nella parte in cui non prevede la estinzione dei reati anche in caso di condanna con sentenza passata in giudicato, facendone cessare l'esecuzione e gli effetti penali;

che la disposizione *de qua* si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento e della restrizione del diritto di difesa rispetto alle ipotesi in cui le cause di estinzione del reato spiegano efficacia anche nei confronti della cosa giudicata, nonostante la *eadem ratio* della causa estintiva, collegata in entrambi i casi ad un evento che fa venir meno il disvalore giuridico della fattispecie criminosa;

che nell'ordinanza di rimessione si afferma, sotto il profilo della rilevanza, che, se è vero che l'estinzione investe le sole contravvenzioni urbanistiche e non anche i concorrenti reati di altra natura per i quali il Moffa aveva riportato la condanna (quali le violazioni di cui all'art. 650 cod. pen. e della legge antisismica), e che il giudice, con la sentenza in esame, aveva unificato tutti i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, è pur vero che, ai fini dell'applicazione della causa estintiva, non sussistono impedimenti normativi al frazionamento del reato continuato nei vari episodi criminosi;

che se poi ciò fosse ritenuto inammissibile in presenza della cosa giudicata, si porrebbe, secondo il giudice rimettente, il problema della legittimità costituzionale della disciplina impeditiva;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione, versandosi in materia riservata alla discrezionalità legislativa e, comunque, per la infondatezza;

Considerato che il legislatore, con l'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha adottato una formulazione degli effetti estintivi, sui reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, derivanti dal rilascio delle concessioni in sanatoria così detta ordinaria (accertamento di conformità: art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), che non prevede, in mancanza di espressa dizione (che coinvolga l'esecuzione e gli effetti penali delle sentenze irrevocabili di condanna già pronunciate), l'estensione degli stessi effetti sul giudicato già formatosi (cfr., per fattispecie analoga riferita agli artt. 38, primo e terzo comma, e 44 della legge n. 47 del 1985, la sentenza n. 369 del 1988);

che la anzidetta norma, con questa interpretazione, adottata dal giudice *a quo* conformemente al diritto vivente, certamente non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, poiché la sanatoria è intervenuta in un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la cui definitività si è realizzata quando l'imputato si trovava ancora in situazione di illegalità (formale) per avere compiuto opere edilizie abusive senza avere il titolo abilitativo;

che rientra nella discrezionalità del legislatore, una volta individuata una causa estintiva del reato, fissare, in relazione allo *status* dell'azione penale, i limiti temporali di questa causa estintiva, che deriva, si noti, da una iniziativa dello stesso responsabile dell'abuso (richiesta di concessione in sanatoria il cui rilascio è subordinato al pagamento a titolo di oblazione di una misura maggiorata del contributo di concessione, perfino in caso di concessione gratuita: art. 13, primo e terzo comma, della legge n. 47 del 1985);

che, d'altro canto, l'art. 22 della legge n. 47 del 1985 nel testo originario, dandosi carico della natura formale dell'infrazione (mancanza del titolo abilitativo in presenza di piena conformità delle opere alla programmazione edilizia), prevedeva la sospensione dell'azione penale, interpretata temporalmente fino all'esaurimento del procedimento di sanatoria nella fase amministrativa (fino alla pronuncia del comune), mentre con la modifica da ultima introdotta con il d.-l. 25 maggio 1996, n. 285 (art. 8, ottavo comma) la sospensione è stata estesa fino alla definizione del giudizio di impugnazione dell'eventuale rifiuto della sanatoria avanti al tribunale amministrativo regionale, così consentendosi un maggiore spazio all'interessato per ottenere la sanatoria e far valere le proprie ragioni di tutela avanti al tribunale amministrativo regionale e realizzare, in caso di accoglimento e rilascio della sanatoria, anche l'effetto estintivo;

che con tale meccanismo si realizza anche un incentivo per una sollecita definizione delle iniziative di sanatoria;

che la fattispecie è analoga a quella presa in considerazione a proposito del condono-sanatoria previsto dai Capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e con riferimento agli artt. 38 e 44, della stessa legge, in relazione alla quale è stato affermato «che non può ritenersi "irrazionale" il non avere previsto, a favore dei richiedenti la concessione in sanatoria già condannati con sentenza definitiva, l'estinzione della esecuzione della pena. D'altro canto, situazioni diverse sono, certamente, quelle nelle quali si trovano da una parte i soggetti imputati, durante il procedimento penale e dall'altra i soggetti condannati, a seguito della sentenza definitiva: le predette situazioni ben possono, pertanto, essere diversamente disciplinate dalla legge» (sentenza n. 369 del 1988);

che, infine, nessun contrasto, come delineato dal giudice *a quo* può configurarsi con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la tutela giurisdizionale non viene affatto lesa, mentre vi è solo una non previsione di effetti rispetto a situazioni definite con il giudicato penale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1239

N. 295

Ordinanza 18-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno alla salute - Surrogazione dell'amministrazione al personale scolastico nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - Esclusione della responsabilità diretta del pubblico dipendente anche nei casi di dolo e colpa grave - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di *culpa invigilando* (vedi sentenza n. 64/1992) - Insussistenza della legittimazione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, a sollevare incidente di incostituzionalità (vedi ordinanze nn. 436/1994, 215 e 147 del 1992, 199/1990 e sentenza n. 1104/1988) - Spettanza al collegio fare applicazione della norma censurata in quanto preordinata a definire il merito della causa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 61, secondo comma).

(Cost., art. 28).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1995 dal giudice istruttore del Tribunale di Forlì nel procedimento civile vertente tra Mambelli Pasquale ed altra, n.q. e Zavalloni Gianfranco, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì — nel corso di un giudizio civile promosso dai genitori di un alunno minorenne nei confronti di un insegnante e preordinato ad ottenere il risarcimento dei danni alla salute, conseguenti a lesioni riportate dallo stesso minore, durante l'orario scolastico — ha sollevato, in riferimento all'art. 28 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato);

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata, stabilendo che, salvo rivalsa nei casi di dolo o di colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale scolastico nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, contrasterebbe con l'art. 28 della Costituzione in quanto escluderebbe la responsabilità diretta del pubblico dipendente, anche nei casi di dolo e di colpa grave;

che il principio affermato da questa Corte (sentenza n. 64 del 1992), in virtù del quale l'esclusione della responsabilità diretta del dipendente scolastico — rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario cui rinvia l'art. 28 della Costituzione — concerne solo le ipotesi di *culpa in vigilando* applicandosi per le restanti ipotesi la disciplina di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 avrebbe, ad avviso del giudice *a quo*, omesso di considerare che la

«quasi esclusività delle ipotesi concretamente verificatesi di responsabilità del dipendente scolastico è relativa proprio a casi di *culpa in vigilando*» con la conseguenza che la norma censurata avrebbe di fatto eliminato la responsabilità diretta del predetto dipendente, vulnerando l'art. 28 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità e, in subordine, per la infondatezza della proposta questione;

Considerato che costituisce orientamento costante di questa Corte il principio per cui la legittimazione del giudice istruttore a sollevare incidente di costituzionalità sussiste «con riferimento a questioni concernenti disposizioni di legge che tale giudice deve applicare per provvedimenti che rientrano nell'ambito della sua competenza» (da ultimo, ordinanza n. 436 del 1994);

che, correlativamente, è stato, altresì, affermato che la legittimazione del giudice istruttore non sussiste «quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa, in quanto in tal caso la competenza a decidere spetta al collegio» (ordinanze nn. 436 del 1994, 215 e 147 del 1992, 199 del 1990 e sentenza n. 1104 del 1988);

che, nella fattispecie, spettava al collegio fare applicazione della norma censurata, in quanto preordinata a definire il merito della causa, posto che non ricorre nella specie l'ipotesi del giudice istruttore in funzione di giudice unico, prevista dall'art. 190-*bis* cod. proc. civ., in quanto detta previsione, aggiunta dall'art. 25 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è entrata in vigore il 30 aprile 1995 (ai sensi dell'art. 92, secondo comma, come modificato dall'art. 6 del d.-l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1994, n. 673) e che la questione risulta sollevata in data precedente all'entrata in vigore della norma surrichiamata;

che, infatti, i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore alla riforma introdotta con legge n. 353 del 1990 (art. 90, terzo comma);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 28 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1240

N. 296

Sentenza 18-23 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stupefacenti - Trattamento sanzionatorio penale delle tossicodipendenze compresa la cessione gratuita di modesti quantitativi di droghe leggere per uso personale del cessionario - Inclusione dei derivati della canapa indiana tra le sostanze stupefacenti e psicotrope con riferimento alle condotte di lieve entità - Contraddittorietà con la depenalizzazione della detenzione per uso personale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 333/1991, 170 e 104 del 1982, 133 e 308 del 1992 e ordinanza n. 386/1987) circa la permanenza dell'offensività di una condotta relativa alla fase terminale del circuito del narcotraffico - Discrezionalità legislativa circa la valutazione in ordine alla nocività dei vari tipi di droga - Non fondatezza.

[D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 14, lettera *b)*, nn. 1 e 2, e 73, commi quarto e quinto].

(Cost., artt. 3, 13 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 73, commi 4 e 5, ultima parte, e 14, lettera *b*), numeri 1 e 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 18 ottobre 1995 e il 10 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Pannella Giacinto ed altri e Buccolini Cesare ed altra, iscritte ai nn. 878 del registro ordinanze 1995 e 168 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 52, prima serie speciale, dell'anno 1995 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Pannella Giacinto ed altri e di Pezzuto Vittorio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore Renato Granata;

Uditi gli avvocati Franco Coppi, Adelmo Manna e Beniamino Caravita di Toritto per Pannella Giacinto ed altri, Beniamino Caravita di Toritto per Pezzuto Vittorio e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarzia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento penale di convalida dell'arresto di Pannella Giacinto, detto Marco, ed altri per il reato di cessione a terzi di sostanze stupefacenti di cui alle tab. II e IV dell'art. 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato (con ordinanza del 18 ottobre 1995) questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 73, commi 4 e 5, ultima parte, e 14, lettera *b*), numeri 1 e 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) con riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione. In particolare il giudice rimettente si duole del fatto che dette norme includano, ai fini della prevista sanzione penale, i derivati della canapa indiana tra le sostanze stupefacenti e psicotrope con riferimento alle condotte di lieve entità riconducibili al quinto comma dell'art. 73 cit.

Premette il giudice *a quo* che a seguito del *referendum* abrogativo, il cui esito è stato sancito dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, sono state depenalizzate le condotte di detenzione, acquisto, importazione di qualsiasi sostanza stupefacente per uso personale, mentre rimane sanzionata penalmente, tra l'altro, la condotta di cessione gratuita di cosiddette droghe leggere in modica quantità che costituisce un'attività «logicamente e necessariamente propedeutica alla detenzione per uso personale».

È però contraddittorio — ritiene il remittente — continuare a sanzionare tale attività, mentre la detenzione per uso personale è stata depenalizzata. Ed in particolare le disposizioni censurate si rivelano arbitrarie ed irragionevoli perché — violando il principio di offensività — sanzionano penalmente comportamenti, diversi dalla detenzione, relativi a stupefacenti la cui nocività è paragonabile (o addirittura inferiore) a quella di sostanze non vietate (ed anzi talora commercializzate dallo Stato), ancorché dichiaratamente nocive, quali il tabacco, l'alcool e gli psicofarmaci, dai quali derivano dipendenza ed assuefazione (come riconosciuto espressamente dal legislatore nell'art. 2, lettere *a), c)* e *g)*, del d.P.R. n. 309 del 1990). Si determina in tal modo anche una disparità di trattamento che non trova giustificazione nella tutela della salute (e dunque nella nocività delle sostanze), né in ragioni di ordine pubblico.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura richiama in particolare i principi affermati nella sentenza n. 360 del 1995, in cui questa Corte ha puntualizzato che la detenzione, l'acquisto e l'importazione di sostanze stupefacenti per uso personale si presentano come condotte in stretto collegamento, immediato e diretto, con l'uso stesso; collegamento che, naturalmente, si riferisce all'uso personale del medesimo soggetto che detiene. Il che rende non irragionevole un atteggiamento meno rigoroso del legislatore nei confronti di chi, ponendo in essere una condotta direttamente antecedente al consumo, ha già operato una scelta che l'ordinamento non intende più contrastare nella rigida forma della sanzione penale. Invece — ritiene l'Avvocatura — può dirsi che nella condotta di chi cede droghe leggere manca quel «nesso di immediatezza» con l'uso personale richiesto nella citata pronuncia di questa Corte, e ciò è sufficiente a giustificare un possibile atteggiamento di maggior rigore nella previsione della norma penale, rientrando nella discrezionalità del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale.

Comunque la cessione di droghe leggere può ragionevolmente ritenersi «pericolosa» in quanto, agevolando l'offerta delle sostanze stupefacenti, aumenta di converso la domanda e quindi il consumo di droga, con gravissimo danno della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico; sicché è logico e razionale che a tali condotte sia riservato un trattamento normativo più severo rispetto alle condotte finalizzate all'uso personale.

L'Avvocatura ricorda infine che il disposto dell'art. 3, quarto comma, lettera *c)* della convenzione di Vienna del 1988 preclude la liberalizzazione del commercio delle droghe, anche leggere, in quanto consente l'irrogazione di sanzioni di natura amministrativa soltanto per le fattispecie di minore entità.

3. — Si sono costituite le parti private concludendo, anche con due successive memorie, per la fondatezza delle censure di incostituzionalità formulate dal giudice remittente.

Dopo la vicenda referendaria, che ha condotto alla depenalizzazione della detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, l'art. 73 cit. — sostiene la difesa — ormai ingloba fattispecie incriminatrici di contenuto non più compatibile con quelle relative alla detenzione per uso personale. Infatti, oltre a prevedere una serie di condotte latamente riconducibili all'acquisizione delle sostanze per scopi di traffico commerciale, individua anche condotte fra le quali è da ricomprendere la cessione a titolo gratuito (per evidente scopo dimostrativo) di piccoli quantitativi di droghe leggere, condotta questa del tutto estranea alla finalità di spaccio. La scelta punitiva del legislatore conserva la necessaria coerenza e razionalità soltanto fino a che ricevono il medesimo trattamento ipotesi (descritte dall'art. 73) affini allo spaccio al fine di lucro; invece tale ragionevolezza viene meno quando nella stessa disciplina si ricomprendono condotte le quali, pur comportando una diffusione dell'uso degli stupefacenti, sono funzionalmente collegate a quell'uso personale reso penalmente lecito dall'art. 75.

La difesa poi, con riferimento alla disciplina degli stupefacenti, ritiene identificabili due tipi normativi: il consumatore (da curare) e lo spacciatore (da punire). Però questa distinzione tra le due tipologie di autore tenute presenti dal legislatore nel disegnare il complessivo quadro normativo non è coerente con la inclusione di taluni comportamenti nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73. Infatti il comma primo di tale disposizione, nel repri-

mere svariati comportamenti con esclusione delle ipotesi di cui all'art. 75, rende manifesto l'intento del legislatore di sanzionare solo il traffico illecito delle sostanze stupefacenti, eliminando nel contempo la punibilità del consumo e delle azioni ad esso finalizzate. E invece la norma, nell'includere genericamente una moltitudine di comportamenti, ha esteso eccessivamente il suo raggio di applicazione, sconfinando in zone disciplinate dall'art. 75.

La difesa argomenta ancora che la normativa in tema di cessione di sostanze stupefacenti del tipo *cannabis* e suoi derivati rivela, d'altro canto, i caratteri della irrazionalità e della arbitrarietà anche alla luce del principio di «offensività necessaria» della norma penale. Infatti i derivati della *cannabis indica* posseggono un'azione psicotropa pari a quella di altre sostanze, lecite e di larghissimo uso quali psicofarmaci, caffeina, alcool, nicotina; ma, a differenza di tali sostanze, non producono i danni alla salute che in maniera inconfutabile sono determinati dall'uso di queste ultime. Pertanto, la inclusione dell'hashish e marijuana tra le sostanze illecite, avuto riguardo ai parametri di offensività desumibili dalla affermata liceità delle altre sostanze psicotrope, determina la punibilità di condotte prive di offensività e comporta un'ingiustificata disparità di trattamento.

4. — Nel corso del procedimento penale contro Buccolini Cesare ed altri per il reato di cessione a terzi di sostanze stupefacenti di cui alle tab. II e IV dell'art. 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato (con ordinanza del 10 gennaio 1996) questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 73, commi 4 e 5, ultima parte, e 14, lettera *b)*, numeri 1 e 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 in termini identici a quelli della precedente ordinanza sopra indicata.

5. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento depositato nel giudizio incidentale promosso con la precedente ordinanza di rimessione del medesimo giudice.

Considerato in diritto

1. — In entrambi i giudizi è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione — degli artt. 14, lett. *b)*, numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevedono come condotta sanzionata penalmente anche la cessione gratuita di modesti quantitativi di «droghe leggere» (quali i derivati della canapa indiana) per uso personale del cessionario. Si sospetta da parte del giudice remittente la violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza in quanto — una volta depenalizzate le condotte di detenzione, acquisto, importazione di qualsiasi sostanza stupefacente per uso personale — sarebbe illogico mantenere penalmente sanzionata la suddetta condotta di cessione gratuita di droghe leggere che costituisce un'attività «logicamente e necessariamente propedeutica alla detenzione per uso personale». Parimenti il principio di ragionevolezza e quello di eguaglianza sarebbero violati perché non è prevista come reato la cessione di sostanze egualmente (o addirittura più) nocive, quali il tabacco, l'alcool e gli psicofarmaci. Infine sarebbe violato il principio di offensività perché non è posta in pericolo la salute degli assuntori di tali sostanze stupefacenti (droghe leggere), né è leso o posto in pericolo l'ordine pubblico.

2. — I due giudizi vanno riuniti per identità dell'oggetto.

3. — Le questioni non sono fondate.

Il citato art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (disposizione censurata unitamente al precedente art. 14) contemplava, nella sua formulazione originaria prima della parziale abrogazione referendaria, un tipico reato a condotta plurima prevedendosi come delitto il fatto di chi senza l'autorizzazione coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope. Al successivo quinto comma era (ed è) poi delineata un'ipotesi attenuata, prevedendosi una pena ridotta quando, per il mezzo, per le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti sono di lieve entità.

Dal novero delle condotte contemplate dall'art. 73, il successivo art. 75 ne estrapola tre — l'importazione, l'acquisto e la detenzione — per riferirle ad una finalità specifica dell'agente, che è quella di farne uso personale; per queste condotte la disciplina precedente alla abrogazione referendaria, ispirata ad un maggior rigore nel contrastare la diffusione della tossicodipendenza e dell'assunzione di sostanze stupefacenti, operava una distinzione, utilizzando un criterio quantitativo (quello della dose media giornaliera) per tracciare un confine tra l'illecito perseguito penalmente e quello sanzionato solo in via amministrativa.

Per effetto dell'esito referendario è caduta tale limitazione quantitativa (il criterio della dose media giornaliera) e con essa la distinzione suddetta, sicché le tre condotte contemplate dall'art. 75, ove finalizzate all'uso personale, sono state interamente attratte nell'area dell'illecito amministrativo divenendo estranee all'area del penalmente rilevante; in tal modo è risultata anche in parte modificata la stessa strategia di (confermato) contrasto della diffusione della droga nel senso che è stata isolata la posizione del tossicodipendente (e anche del tossicofilo) rendendo tale soggetto destinatario soltanto di sanzioni amministrative — significative peraltro del perdurante disvalore attribuito alla attività di assunzione di sostanze stupefacenti — ma non anche di sanzione penale. Ciò però non sulla base soggettiva dell'autore della condotta, quasi si trattasse di una immunità personale, bensì sulla base oggettiva della condotta stessa (quale specificata nell'art. 75 nelle tre ipotesi suddette) e dell'elemento teleologico (della destinazione della droga ad uso personale). In tal modo — come questa Corte ha già puntualizzato (sentenza n.360 del 1995) — ne risulta tracciata una «cintura protettiva» del consumo, volta ad evitare il rischio che l'assunzione di sostanze stupefacenti possa indirettamente risultare di fatto assoggettata a sanzione penale. In quest'area di rispetto ricadono «comportamenti immediatamente precedenti essendo di norma la detenzione (spesso l'acquisto, talvolta l'importazione) l'antecedente ultimo dell'assunzione»; ed è l'elemento teleologico della destinazione della droga all'uso personale ad assicurare (secondo l'*id quod plerumque accidit*) tale nesso di immediatezza. Ove invece non ricorra l'elemento oggettivo (di una delle tre condotte tipizzate nell'art. 75 cit.) o quello teleologico (appena ricordato) si ricade nell'area dell'illecito penale. Ciò anche nell'ipotesi di una condotta, quale quella della coltivazione di piante da cui si possono estrarre i principi attivi di sostanze stupefacenti al fine di fare uso personale delle stesse, che si approssima notevolmente a tale «cintura protettiva», ma ne rimane pur sempre all'esterno mancando la puntuale e rigorosa identificazione di uno dei due requisiti prescritti: condotta questa la cui perdurante rilevanza penale è stata ritenuta proprio per tale ragione non illegittima da questa Corte nella citata sentenza n.360 del 1995.

4. — Della incriminazione penale di un'altra condotta — anch'essa esterna all'area di quelle depenalizzate — le ordinanze di rimessione domandano ora il controllo di costituzionalità: esattamente la condotta che i giudici remittenti individuano in quella della cessione gratuita di modesti quantitativi di droghe leggere per uso personale del cessionario. Precisazione questa, circa l'esatto oggetto della questione proposta, che appare indispensabile perché la condotta di cui il giudice remittente invoca in sostanza la depenalizzazione a mezzo di pronuncia di questa Corte è affatto distinta e diversa da altre fattispecie evocate dalla difesa, che, proprio perché del tutto peculiari, sono estranee a quella devoluta allo scrutinio della Corte, nella quale non rilevano elementi tipizzanti, oggettivi o soggettivi, ulteriori rispetto a quelli sopra precisati.

5. — Così definito il *thema decidendum* va innanzi tutto rilevata la non fondatezza del profilo di censura, secondo cui non sarebbe più giustificata la perdurante rilevanza penale della condotta come sopra specificata (cessione gratuita di modesti quantitativi di droghe leggere per uso personale del cessionario) una volta che è stata depenalizzata, a seguito del *referendum*, la detenzione per uso personale, alla quale la cessione è necessariamente propedeutica. Infatti il trattamento differenziato tra cessione e detenzione (o acquisto o importazione), anche quando qualificate l'una dalla destinazione finale della sostanza stupefacente all'uso personale del cessionario e l'altra a quello del detentore, non è irragionevole perché — come già osservato evidenziandosi le ragioni che hanno indotto a ritenere parimenti non irragionevole il trattamento differenziato tra coltivazione e detenzione (o acquisto o importazione) pur quando qualificate entrambe dalla destinazione all'uso personale dell'agente (sentenza n. 360 del 1995) — non c'è immediatezza tra la condotta del cedente e la destinazione della sostanza all'uso personale del cessionario, immediatezza che è invece sottesa alle ragioni della depenalizzazione, giacché il rapporto fra cessione ed uso personale è mediato dalla condotta — anzi, di più: dalla mera intenzione — di un soggetto (il cessionario) diverso dall'autore (il cedente) della condotta penalmente sanzionata. Le ragioni della depenalizzazione referendaria attengono integralmente alla persona dell'assuntore, e le condotte prossime, con nesso di immediatezza, al consumo in tanto sono attratte nell'area della depenalizzazione in quanto si è voluto evitare ogni rischio di indiretta criminalizzazione del consumo. Queste ragioni vengono, invece, radicalmente meno quando dalla persona dell'assuntore si passa a considerare altri soggetti diversi, onde si giustifica l'atteggiamento di rigore, serbato dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, diretto a reprimere qualsiasi ipotesi di cessione, anche se gratuita e di modica quantità (v. altresì *infra*), qualunque sia il fine perseguito dal cedente. E come non è

dubbio che il contrasto della diffusione della droga costituisca un legittimo obiettivo di politica criminale, così anche non è incoerente, ed è quindi parimenti legittimo, che il legislatore intenda ostacolare in ogni caso la fase terminale costituita dalla distribuzione al minuto, che è quella connotata appunto dalla finalizzazione della cessione all'uso personale del cessionario. Anche e soprattutto perché, se non ci fosse cessione al consumatore, il mercato della droga non avrebbe ragione, né possibilità di esistere.

Nessun elemento di irragionevolezza contiene quindi il perdurante mantenimento della cessione in questione nell'area del penalmente illecito.

6. — Anche, poi, quanto all'elemento della modestia dei quantitativi ceduti ed alla gratuità della cessione non emergono elementi di per sé idonei a rendere irragionevole l'incriminazione. Come già rilevato, è proprio e soltanto la cessione al consumatore finale, qualunque sia l'entità del quantitativo di volta in volta ceduto, che alimenta e realizza la circolazione della droga ed il suo mercato; quel mercato che il legislatore vuole combattere nel quadro di una «efficace strategia di contrasto del narcotraffico», incidendo proprio sull'«ultima fase di spaccio» (sentenza n. 333 del 1991).

Ciò che si vuole impedire è che la droga giunga al consumatore, sia perché — si ripete — senza quest'ultima fase il narcotraffico non avrebbe ragione di esistere, sia perché comunque si vuole contrastare ogni ulteriore incremento del consumo di tali sostanze. Non senza considerare che la cessione gratuita della droga può non implausibilmente essere valutata come particolarmente pericolosa (per il più elevato rischio di iniziazione di soggetti che altrimenti non verrebbero in contatto con il mercato clandestino della droga) ed insidiosa (per il carattere più invitante ed accattivante di un'offerta senza richiesta di controprestazione), sicché non è irragionevole temere che dalla (invocata) depenalizzazione della cessione gratuita in questione conseguirebbe in realtà una maggiore diffusione della tossicodipendenza e della tossicofilia con indiretto incremento ed incentivo del mercato clandestino, il quale di tale depenalizzazione mirata finirebbe per giovarsi.

Quindi la modica quantità ed il carattere oneroso o gratuito di tale ultima cessione incidono soltanto sulla maggiore o minore gravità del reato.

D'altra parte, anche l'asserito fallimento della politica proibizionistica, sul quale particolarmente insiste la difesa delle parti private costituite, non può che formare oggetto della valutazione discrezionale del legislatore, cui appartiene (nel rispetto dei vincoli derivanti da accordi internazionali) la scelta della più o meno rigida strategia di controllo della diffusione della droga e del contenimento del fenomeno delle tossicodipendenze.

7. — Quanto infine alla assunta non offensività (della cessione) delle droghe leggere, perché non nocive o comunque meno nocive dell'alcool, valgono le considerazioni già svolte da questa Corte da ultimo nella sentenza n. 333 del 1991 per escludere che sia non giustificata la repressione penale dello spaccio di entrambi i tipi di sostanze psicotrope. Del resto è risalente nel tempo l'affermazione della Corte circa la discrezionalità della valutazione del legislatore in ordine alla nocività dei vari tipi di droga (sentenza n.170 del 1982), come pure circa la corrispondenza ad un preciso obbligo internazionale dell'inibizione e repressione della diffusione anche delle droghe leggere (sentenza n. 170 del 1982 citata; ordinanza n. 386 del 1987). Obbligo che non può essere ritenuto inoperante — come sembra sostenere la difesa delle parti private costituite — rispetto alla ipotesi della cessione per uso personale del cessionario sulla base dell'asserita equiparazione di tale ipotesi con quella della detenzione per uso personale, dovendosi una tale equiparazione escludere per le ragioni già indicate.

Come anche è stato dalla Corte già ritenuto inconferente al tema il richiamo alla nocività delle bevande alcooliche (sentenza n. 170 del 1982 citata), rispetto alle quali la Corte stessa ha avuto occasione di sottolineare la risalente differenza di disciplina, ispirata «ad una larga tolleranza» (sentenza n.104 del 1982).

Sotto questo profilo, dunque, non è carente del connotato in astratto dell'offensività — salvo apprezzamento da parte del giudice ordinario dell'offensività in concreto (sentenze nn. 133 e 308 del 1992; n. 333 del 1991) — la condotta relativa alla fase terminale del circuito del narcotraffico, consistente nella cessione al consumatore; fase questa che normalmente si realizza proprio mediante la cessione capillare di modesti quantitativi di sostanza stupefacente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, lettera b), *numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate — in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione — dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96E1241

N. **298**

Ordinanza 18-23 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Truffa militare a danno dell'amministrazione militare - Intervenuta amnistia per reato di truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico - Mancata previsione della truffa militare aggravata nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, n. 4, del decreto di amnistia - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

[D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, primo comma, lettera *c)*, n. 4].

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lettera *c*), numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1995 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Girardo Enzo, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Girardo Enzo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avv.to Ignazio Serra per Girardo Enzo e l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per truffa militare a danno dell'amministrazione militare (art. 234, secondo comma, numero 1, cod. pen. mil. di pace), il Tribunale militare di Padova, con ordinanza emessa il 14 novembre 1995, pervenuta a questa Corte il 12 gennaio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, lettera *c*), numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia);

che la detta disposizione, nel concedere amnistia per il reato di truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (previsto dall'art. 640, secondo comma, numero 1, del codice penale) omettendo l'ipotesi della truffa militare a danno dell'amministrazione militare, ad avviso del giudice remittente sarebbe irragionevole ed in contrasto con il principio di eguaglianza;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata: inammissibile, per errata interpretazione della disposizione denunciata, qualora si ritenga, in conformità ad una pronuncia della Corte di cassazione, che la norma del decreto di amnistia la quale include fra i reati amnistiabili la truffa comune a danno dello Stato si applichi anche alla truffa militare a danno dell'amministrazione militare; infondata, se si muova dalla premessa del giudice *a quo*, in quanto sarebbe giustificato il maggior rigore nei confronti della condotta fraudolenta posta in essere dal militare;

che si è costituito l'imputato nel giudizio *a quo*, chiedendo in via principale che la questione sia dichiarata non fondata sul presupposto della applicabilità dell'amnistia anche ai reati militari; in subordine, ove si dovesse ritenere inapplicabile l'amnistia al reato di truffa militare aggravata, che la norma denunciata sia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede quell'ipotesi criminosa;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera *a*), del d.P.R. n. 75 del 1990, è concessa amnistia «per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni», e dunque anche per ogni reato militare compreso entro tale limite di pena edittale massima;

che fra i reati amnistiabili è pertanto incluso anche il reato di truffa militare, per il quale l'art. 234, primo comma, del codice penale militare di pace prevede una pena base massima di tre anni di reclusione militare;

che la truffa militare a danno dell'amministrazione militare, prevista dall'art. 234, secondo comma, numero 1, cod. pen. mil. di pace, costituisce una ipotesi di reato aggravato (da aggravante «speciale») del reato di truffa militare e non un reato autonomo (cfr. Cass. pen. 22 febbraio 1991, n. 2272, De Rosa);

che, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 75, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, nel caso di concorso delle attenuanti comuni del danno o del lucro di speciale tenuità, e del risarcimento del danno, con circostanze aggravanti «di qualsiasi specie» — salve alcune eccezioni — si tiene conto soltanto delle prime, con conseguente determinazione della pena applicabile in misura rientrante nei limiti della pena base massima che, nel caso del reato di truffa militare, comporta l'applicabilità dell'amnistia;

che, sempre ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *d*), del d.P.R. n. 75 del 1990, ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata anche in via preliminare dal giudice;

che l'autorità remittente non ha in alcun modo motivato circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della mancata previsione della truffa militare aggravata nell'art. 1, primo comma, lettera *c*), numero 4, del decreto di amnistia, in relazione alla possibilità di applicare, a seguito del computo della pena effettuato alla stregua dell'art. 4, la previsione generale di concessione dell'amnistia contenuta nel citato primo comma, lettera *a*), dello stesso decreto;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lettera c), *numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1243

N. **299**

Ordinanza 18-23 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Soggetti sottoposti a procedimento penale per specifiche ipotesi di reato o a procedimento di prevenzione - Possesso da parte degli stessi anche per interposta persona di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta - Mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni - Configurazione come reato proprio - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 48/1994 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-*quinquies*, secondo comma, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze emesse il 4 dicembre

1992, il 16 aprile 1993, il 12 dicembre 1992 e il 5 novembre 1992 dal Tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 263, 264, 328 e 329 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 13 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze del 4 dicembre 1992, 16 aprile 1993, 12 dicembre 1992 e 5 novembre 1992, pervenute, le prime due, il 1° marzo 1996 e, le ultime due, il 20 marzo 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanza n. 526 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1244

N. 300

Sentenza 18-23 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Non consentita al giudice ordinatio la sospensione in via di urgenza della riscossione di un'imposta doganale pur in presenza dei presupposti della richiesta tutela - Difetto di rilevanza - Riferimento a un sistema di norme insuscettibile di apprezzamento in sede di esame di costituzionalità della legge - Inammissibilità.

[D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, artt. 67 e segg.; legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato *e)*, artt. 4 e 5; C.P.C., art. 700].

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, dott. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 67 e seguenti del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), e dell'art. 700 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1995 dal giudice istruttore del Tribunale di Napoli sul ricorso proposto da Cantone Vincenzo contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Cantone Vincenzo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio in cui era stata chiesta, *ex* art. 700 del codice di procedura civile, la sospensione dell'esecuzione di un'ingiunzione fiscale emessa dall'Ufficio doganale di Napoli, il giudice istruttore del Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 25 luglio 1995, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale degli artt. 67 e seguenti del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

(Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), nonché dell'art. 700 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono che il giudice ordinario, investito dell'opposizione a pretesa tributaria relativa alla riscossione d'imposta doganale, possa sospendere l'esecuzione ove dalla stessa possa derivare un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Premette il rimettente che, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 130 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, l'ingiunzione relativa all'imposta doganale *de qua* è stata sostituita dalla riscossione tramite ruoli e che, pertanto, l'ingiunzione notificata al ricorrente nel giudizio *a quo*, adottata secondo il previgente schema normativo *ex* r.d. n. 639 del 1910, con il visto di esecutorietà del pretore, è stata emessa senza alcun fondamento normativo.

In particolare, dall'ingiunzione *de qua* scaturirebbe «la possibilità giuridica» di dare attuazione all'intimazione ad adempiere secondo un *iter*, procedurale non più legittimo, anche se il Ministero delle finanze e l'Avvocatura dello Stato sostengono, nel processo *a quo*, che l'ingiunzione stessa non varrebbe più come precetto prodromico dell'esecuzione, bensì solo come atto di accertamento e come titolo esecutivo. Secondo il rimettente, pur seguendo tale opinione, si finirebbe, in sostanza, per riconoscere, la carenza di potere dell'ingiunzione nella parte in cui contiene l'espressa comminatoria dell'esecuzione ai sensi del r.d. n. 639 del 1910: di talché non verrebbe comunque esclusa la possibilità giuridica di dare immediata attuazione all'intimazione ad adempiere secondo i termini e le modalità dell'*iter* procedurale non più legittimo, preannunciato espressamente nel titolo esecutivo impugnato.

Accertato altresì il presupposto del *periculum in mora*, in ragione anche dell'entità della somma, il giudice *a quo*, osserva che l'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione risulterebbe impedito dal generale divieto di incidere sull'attività amministrativa posto dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248. Tale ostacolo concreterebbe il *vulnus* agli artt. 24 e 113 Cost., né potrebbe a riguardo richiamarsi la giurisprudenza costituzionale circa il potere di sospensione dell'esazione in passato attribuito all'intendente di finanza, previsto solo con riferimento alla riscossione tramite ruoli.

Peraltro — aggiunge il giudice *a quo* — anche a voler considerare tale possibilità come esistente (in quanto espressione del generale potere di autotutela della pubblica amministrazione), essa difetterebbe del carattere dell'esclusività, per la mancanza di un'espressa previsione normativa e, soprattutto, della necessaria imparzialità dell'organo decidente, sia quanto a valutazione dei presupposti (poiché l'intendente sarebbe chiamato a privilegiare l'interesse pubblico), sia quanto a discrezionalità nel fissare la durata della sospensione. Anche il controllo del giudice amministrativo, conseguente al rigetto o al silenzio-rifiuto circa la istanza di sospensione, risulterebbe limitato dalla impossibilità di valutare il *fumus boni iuris*. Siffatta valutazione incontrerebbe l'ostacolo del difetto di giurisdizione, avendo ad oggetto posizioni soggettive per le quali è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, di modo che — sempre secondo il giudice *a quo* — il tribunale amministrativo regionale non potrebbe estendere la sua indagine, neppure incidentalmente in via d'urgenza, a controversie la cui cognizione di merito è devoluta ad altra autorità giurisdizionale.

Ulteriore profilo d'illegittimità costituzionale scaturirebbe dalla mancata previsione per l'imposta *de qua* di una graduazione dell'esecuzione in pendenza di contenzioso, come per altri tributi (in relazione ai quali è altresì previsto il ben più incisivo potere di sospensione da parte delle commissioni tributarie). A riguardo il giudice istruttore richiama la sentenza di questa Corte n. 318 del 1995, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della preclusione per l'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione per i crediti non tributari.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice *a quo*, il potere di sospensione dell'intendente di finanza permane nel caso in esame, in quanto espressione di un principio generale applicabile alla riscossione di tutti i tributi. La questione sarebbe pertanto riconducibile a quella già esaminata in numerose altre decisioni della Corte.

Quanto all'argomento concernente la non operatività, per l'imposta doganale, della regola della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, rileva l'Avvocatura che tale possibilità non vi è per le controversie non connesse all'estimazione del *quantum* (imposte iscritte a ruolo a titolo definitivo, imposta principale di registro, imposta di successione).

Dopo aver osservato come la sentenza n. 318 del 1995 non sia stata richiamata a proposito, l'Avvocatura rileva che la norma del 1865 non influisce sui rapporti di diritto soggettivo: al giudice non è, in altri termini, precluso di conoscere con pienezza, anche emettendo provvedimenti cautelari, delle controversie patrimoniali, là dove la normativa tributaria si basa invece su esigenze di carattere finanziario.

3. — La parte privata si è costituita fuori termine, depositando una memoria in cui argomenta in senso sostanzialmente analogo all'ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* dubita — in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione — della legittimità costituzionale degli artt. 67 e seguenti del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, nonché dell'art. 700 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentirebbero al giudice ordinario di sospendere in via d'urgenza la riscossione d'imposta doganale, pur in presenza dei presupposti della richiesta tutela.

2. — La questione è inammissibile.

2.1. — Il rimettente, dopo aver constatato che l'ingiunzione oggetto dell'opposizione proposta davanti a lui, riproducente «lo schema del previgente sistema normativo con la espressa comminatoria dell'esecuzione a termine degli artt. 5 e segg. del r.d. n. 639 del 1910 ed il visto di esecutorietà del pretore, è stata emessa ... in mancanza di un fondamento normativo ...» denuncia, perché non consentirebbero la tutela d'urgenza avverso detta ingiunzione, norme contenenti previsioni del tutto estranee al tema. Norme, cioè, descrittive del sistema di riscossione mediante ruoli (artt. 67 e seguenti del d.P.R. n. 43 del 1988), enunciative dei limiti del potere dell'autorità giudiziaria ordinaria rispetto agli atti amministrativi (artt. 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo) e, infine, conformative della tutela d'urgenza (art. 700 cod. proc. civ.); dunque non riconducibili al provvedimento oggetto del giudizio *a quo*.

La questione incidentale viene così sollevata facendo riferimento, non ad un normale schema funzionale — sul quale soltanto, così come occasionalmente concretizzantesi nella fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, si può appuntare lo scrutinio di costituzionalità —, bensì ad una situazione patologica estranea al sistema offerto dalle norme denunciate e per ciò stesso insuscettibile di apprezzamento nella presente sede. Donde l'inammissibilità della questione medesima.

2.2. — L'inammissibilità, d'altronde, sarebbe ravvisabile anche sotto il profilo del difetto di rilevanza, della quale il giudice *a quo* — sempre in ragione dello sviamento di prospettiva in cui, come sopra, è incorso — ha finito per dare una motivazione che si pone fuori del quadro normativo oggetto dei prospettati dubbi di costituzionalità e che, quindi, deve ritenersi non plausibile.

Egli, invero, ha individuato il *fumus boni iuris* necessario per la concessione della tutela richiestagli, con riguardo non già al merito del credito tributario fatto valere attraverso l'opposta ingiunzione, bensì al constatato difetto di presupposto normativo dell'ingiunzione medesima «nella parte in cui contiene l'espressa comminatoria dell'esecuzione *ex* r.d. n. 639 del 1910». Ed in relazione a ciò ha affermato la rilevanza della questione di costituzionalità, avendo di mira una pronuncia *ex* art. 700 cod. proc. civ. anticipatoria degli effetti della sentenza definitiva ricadenti su detta comminatoria.

Ma se allora tale pronuncia concerne nella specie soltanto questi ultimi effetti — che investono l'opposta ingiunzione unicamente con riguardo all'esecutorietà impressale dal visto del pretore, con salvezza del suo valore di mera manifestazione della pretesa tributaria — , appare evidente che il giudice possa emetterla senza con ciò violare il divieto sancito dall'art. 4 della legge n. 2248 del 1865, sul quale fondamentalmente s'incentra il prospettato dubbio di costituzionalità. E, per quanto vale, giova qui rammentare che il potere di intervenire *ex* art. 700 cod. proc. civ., per l'elasticità del suo contenuto, consente al giudice di emettere il provvedimento che più gli appaia congruo al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito (v. sentenza n. 122 del 1970).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67 e seguenti del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), e dell'art. 700 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: RUPERTO

Il cancellire: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1245

N. **301**

Sentenza 18-23 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Responsabilità civile - Contratti di assicurazione obbligatoria - Diritto ai benefici - Esclusione del coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro - Discrezionalità del legislatore ragionevolmente motivata dalla necessità di conformarsi alla fonte normativa comunitaria e nell'ambito del quadro normativo venutosi a creare a seguito della riforma del diritto di famiglia - Non fondatezza.

[Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lettera *a)*, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142].

(Cost., artt. 3 e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1995 dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra Ferrario Giovanna Maria e s.p.a. Compagnia Assicuratrice UNIPOL ed altri, iscritta al n. 824 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile — instaurato da Giovanna Maria Ferrario contro il marito Franco Rossi ed altri, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesioni personali subite in seguito ad un incidente stradale verificatosi in data 6 agosto 1990, nel quale l'attrice era stata coinvolta quale terza trasportata sull'autovettura di proprietà del coniuge e condotta dallo stesso — il Tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 4 luglio 1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. A giudizio del rimettente la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro.

Negata la possibilità di applicazione, *ratione temporis*, della nuova disciplina introdotta dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 — che ha modificato la norma censurata nel senso della eliminazione, con riguardo ai danni alle persone, di ogni limitazione risarcitoria riferita a tutti i terzi trasportati, a prescindere dal legame con il conducente del veicolo responsabile del sinistro —, il giudice *a quo* ritiene che neppure l'intervento di questa Corte [con sentenza n. 188 del 1991, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4, lettera *b)*, della legge n. 990 del 1969] spieghi efficacia sulla fattispecie, sì che tuttora, per i sinistri anteriori alla legge n. 142 del 1992, deve ritenersi sussistere un vuoto di garanzia assicurativa per il familiare trasportato che sia, al momento del sinistro, proprietario o comproprietario del veicolo ospitante (come l'attrice, per il semplice fatto di essere in regime di comunione legale con il marito).

Né — secondo il rimettente — tale carenza di garanzia potrebbe essere colmata assumendo l'immediata applicabilità, nei paesi membri, della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84, la quale appunto all'art. 3 disponeva — con riguardo ai danni alla persona — che i componenti della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altro soggetto, la cui responsabilità civile fosse sorta a causa di un sinistro e fosse coperta dalla relativa assicurazione obbligatoria, non potessero essere esclusi dai benefici assicurativi a motivo del legame di parentela.

Di conseguenza, la norma censurata (relativamente ai sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1992), determinerebbe un'ingiustificata limitazione della tutela costituzionale della salute, con disparità di trattamento di identiche situazioni e relativa violazione anche del principio di uguaglianza.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (nella formulazione anteriore alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142), nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro. Secondo il rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, per l'ingiustificato deteriore trattamento di una situazione giuridica soggettiva omogenea a quelle successivamente oggetto di tutela ai sensi del citato art. 28 della legge n. 142 del 1992 (che ha eliminato, per i danni alle persone, ogni limitazione risarcitoria riferita a tutti i terzi trasportati, a prescindere dal legame con il conducente del veicolo responsabile del sinistro), con conseguente limitazione della tutela del relativo diritto alla salute.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — L'art. 4, lettera *a)*, della legge n. 990 del 1969, vigente all'epoca del sinistro ed applicabile *ratione temporis* alla fattispecie dedotta nel giudizio *a quo*, disponeva che «non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria... tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione». La previsione normativa era connotata dall'ontologico e naturale collegamento esistente tra

l'esclusione della garanzia ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, del codice civile. Soggetti che non assumevano la veste di terzi, per il solo fatto della loro particolare relazione giuridica con il bene.

Sulla fattispecie in esame, dunque, non spiega alcun effetto né ha riflessi l'intervenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera *b)*, della legge n. 990 del 1969, «nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera *a)*, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico» (sentenza n. 188 del 1991). Infatti, tale pronuncia assume la sua specifica incidenza in un contesto affatto diverso, afferente ad una ulteriore limitazione dell'estensione della garanzia, ritenuta ingiustificata dalla Corte poiché irragionevolmente fondata sulla mera esistenza di legami familiari tra il soggetto trasportato e le persone la cui responsabilità doveva essere coperta dall'assicurazione. Ciò, anche in conformità del principio sancito dall'art. 3 della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5 (peraltro non ancora recepita nel nostro ordinamento all'epoca della decisione della Corte), secondo cui «i membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione... non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione, per quanto riguarda i danni alle persone».

Ne consegue che non è dato sovrapporre i due diversi piani di operatività dell'esclusione dai benefici assicurativi, di cui alle lettere *a)* e *b)*, poiché il diniego di risarcibilità, già previsto nei confronti di tutti coloro la cui responsabilità doveva essere coperta dall'assicurazione, risultava intimamente collegato alla ipotesi di una (con)titolarità del diritto sul veicolo, a prescindere sia dalla esistenza di rapporti familiari tra i soggetti, sia dal titolo di acquisto del diritto stesso.

2.2. — Il menzionato collegamento tra l'obbligazione risarcitoria *ex* art. 2054, terzo comma, cod. civ. e l'esclusione dai benefici assicurativi è venuto meno solo a seguito della modificazione apportata dall'art. 28 della legge n. 142 del 1992, che, col primo comma, ha sostituito la denunciata norma, disponendo che, limitatamente ai danni alle persone, «non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria... il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro». Modificazione, la quale — al di là del riferimento contenuto nella rubrica all'attuazione della succitata direttiva CEE n. 84/5 — risulta piuttosto aderente all'ulteriore principio enunciato dall'art. 1 della terza direttiva CEE 14 maggio 1990, n. 90/232 («...l'assicurazione... copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo»), che per la prima volta ha impegnato gli Stati membri ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 1992 (art. 6), norme che estendessero l'applicazione della garanzia a tutti i terzi trasportati senza eccezione alcuna.

Si è dunque di fronte ad una complessa e articolata evoluzione della normativa in esame, al lume della quale vanno valutate — in una prospettiva necessariamente diacronica — le opzioni legislative succedutesi nel tempo.

2.3. — La scelta operata dal legislatore del 1992, motivata dalla necessità di conformarsi alla fonte normativa comunitaria, si inserisce appunto in tale evoluzione, e va positivamente apprezzata come rafforzamento della tutela della salute garantita dall'art. 32 Cost., la quale, nella materia in esame, si è venuta attuando secondo una gradualità che ha trovato compimento nella nuova formulazione dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969. Ma appunto per questo, essa non può fungere da *tertium comparationis* al fine dello scrutinio di costituzionalità della previgente disposizione denunciata. Questa trovava un suo congruo fondamento giuridico nel già rilevato collegamento, derivante dall'art. 2054, terzo comma, cod. civ., fra esclusione della garanzia e novero dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli. Il che è quanto basta per ritenerla immune dai prospettati vizi di incostituzionalità. Né sulla ragionevolezza della norma aveva proiettato alcun riflesso negativo «il quadro normativo venutosi a creare a seguito della riforma del diritto di famiglia», cui il rimettente fa richiamo sottolineando in particolare il favore con cui il legislatore «ha considerato l'istituto della comunione dei beni quale regime patrimoniale legale della famiglia». È infatti evidente che, una volta instauratosi tale regime, i coniugi non possono sfuggire alle conseguenze giuridiche che la legge ricollega alla comproprietà di ciascun bene, qualunque ne sia la fonte costitutiva; conseguenze, fra le quali s'inserisce appunto la responsabilità *ex* art. 2054, terzo comma, cod. civ..

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a) *della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1246

N. **302**

Sentenza 18-23 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Effetti estintivi dell'illecito edilizio - Disciplina - Presunta vanificazione dell'azione di controllo e di repressione delle amministrazioni competenti - Limite di 750 metri cubi - Domande di sanatoria - Calcolo della volumetria rispetto a ciscuna domanda con riunificazione delle porzioni dello stesso titolare - Esigenza di una corretta interpretazione della norma censurata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 416 e 427 del 1995) - Normativa rispondente adeguatamente alla finalità di realizzare un contemperamento di valori diversi - Inammissibilità - Non fondatezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, primo, ottavo e sedicesimo comma).

(Cost., artt. 9, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 1, 5, 8, 9, 13 e 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1995 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Zaccaria Giuseppe, iscritta al n. 945 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

1. — Il pretore di Roma — nel corso di un procedimento penale a carico di Giuseppe Zaccaria, imputato dei reati di cui agli artt. 20, lettera *c*), della legge n. 47 del 1985, 734 cod. pen., e 1-*sexies* della legge n. 431 del 1985 — ha sollevato, in riferimento agli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 1, 5, 8, 9, 13 e 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Il rimettente — dopo aver premesso che sussistono nella fattispecie, oggetto del giudizio *a quo*, «le condizioni minime (ivi compresa la volumetria realizzata non superiore a metri cubi 750) affinché possa operare la complessa causa di estinzione dei reati di cui agli artt. 38 e 39 della legge n. 47 del 1985 cui rinvia l'art. 39 della legge n. 724 del 1994» — denuncia il contrasto della norma censurata con i parametri costituzionali surrichiamati.

In particolare ritiene il giudice *a quo* che il condono edilizio attui «la palese espropriazione della potestà di pianificazione territoriale» spettante a comuni e regioni in virtù degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Invero la sanatoria, intervenuta con la disposizione censurata, priverebbe di significato qualsivoglia «intento di programmazione territoriale» che risulterebbe, per l'appunto, vanificato da «fenomeni di urbanizzazione incontrollata, successivamente legalizzata mediante condoni e piani di recupero». E ciò nonostante il ruolo centrale dei comuni e delle regioni in materia urbanistica, ruolo che emergerebbe anche dalla legislazione ordinaria e segnatamente dalla legge n. 1150 del 1942, dalla legge n. 10 del 1977, nonché dalla legge n. 47 del 1985.

I dubbi di costituzionalità risulterebbero, altresì, rafforzati dalla finalità della norma censurata che risulterebbe sostanzialmente preordinata a costituire «un'ulteriore fonte di entrate per l'erario», nell'ambito di una complessa manovra di riequilibrio dei conti pubblici. Dette finalità sarebbero ulteriormente dimostrate dalla previsione dello stesso art. 39, comma 13, censurato, per la quale l'importo della oblazione è calcolato in misura ridotta in presenza di situazioni di disagio abitativo. Nella ricostruzione operata dal giudice *a quo* infatti, la detta riduzione corrisponde a «specifiche minorate condizioni reddituali» con la conseguenza che le «pretese esigenze di equità contributiva» travolgerebbero «ogni considerazione di natura urbanistica e di programmazione territoriale».

L'ordinanza di rinvio sottolinea, inoltre, che il nuovo condono smentisce gli intendimenti che accompagnarono quello vecchio ovvero «la definizione una volta per tutte degli abusi pregressi e di inflessibile repressione di quelli futuri», intendimenti che erano stati pure confermati dalla sentenza n. 369 del 1988 di questa Corte. In sostanza le esigenze poste dalla tutela del territorio sarebbero comunque destinate a cedere in virtù delle esigenze di bilancio dello Stato. Per contro continuerebbe a gravare sugli enti locali il peso finanziario di interventi di riequilibrio territoriale, non sopperibili con le scarse risorse derivanti dal gettito corrisposto dai contravventori a titolo di oneri di concessione, ove dovuti.

2. — Infine viene denunciato il contrasto della normativa censurata con l'art. 9 della Costituzione.

Il giudice *a quo*, dopo avere premesso che la tutela del paesaggio — originariamente ancorata alla valorizzazione di aspetti estetico-culturali — si sarebbe successivamente «integrata» con la nozione più lata di urbanistica e sarebbe stata, altresì, considerata dalla stessa giurisprudenza costituzionale come valore primario, insuscettibile di essere subordinata ad altri valori, rileva che la normativa censurata sacrifica «senza dubbio» il valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione. Al riguardo il rimettente richiama la sanatoria delle opere abusive, eseguite in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e subordinata al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, per evidenziare che comunque, anche nel caso di parere negativo o di soccombenza in sede di giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto, «troverà piena applicazione il meccanismo di estinzione dei reati di cui all'art. 39 della legge n. 724 del 1994 che richiama espressamente il primo comma dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985, dettato per i casi in cui non può essere rilasciata la concessione in sanatoria».

Si rileva, altresì, che a maggior ragione, ove venga conseguita l'autorizzazione da parte dell'autorità preposta al vincolo si determinerà anche la estinzione dei reati eventualmente concorrenti di cui agli artt. 734 cod. pen. e 1-*sexies* della legge n. 431 del 1985.

Inoltre il giudice *a quo* rileva che dal tenore dell'art. 39, primo comma, non sarebbe chiaro se la sanatoria operi solo con riguardo alle opere di volumetria pari o inferiore a 750 metri cubi, e non invece a quelle di volumetria superiore. Detta norma, infatti — prevedendo che le disposizioni sulla sanatoria valgono anche per le opere abusive, relative a nuove costruzioni non superiori a 750 metri cubi, per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria — autorizzerebbe «fondatamente a pensare che il condono riguardi in concreto volumetrie anche superiori al predetto limite, purché esso venga osservato dal singolo richiedente la concessione edilizia, in ipotesi riferita alla frazione di un più grande complesso immobiliare». Infine, il rimettente rileva che comunque il predetto limite di volumetria verrebbe travolto nella fattispecie disciplinata dall'art. 39, comma 16, il quale, stabilendo i casi in

cui l'importo della oblazione deve essere ridotto, dispone che si applichino le riduzioni di cui all'art. 34, comma 7, della legge n. 47 del 1985, concernente impianti destinati ad attività industriali, commerciali, turistico- ricreative ecc. «anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al primo comma dello stesso art. 39». Il che evidenzierebbe che il predetto limite volumetrico risulterebbe ancora più «evanescente» con riguardo alle opere abusive «aventi destinazioni d'uso maggiormente confliggenti con le esigenze della tutela del paesaggio».

3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Preliminarmente l'Avvocatura rileva che le censure proposte sono state già esaminate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 416 e n. 427 del 1995.

In particolare si osserva che — come pure sottolineato da questa Corte — la diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio è addebitabile anche alla scarsa incisività e tempestività dell'azione di controllo e di repressione degli enti locali e delle regioni. Si ribadisce, altresì, che il legislatore ha previsto la sanzione penale solo per le fattispecie più gravi, il tutto in un'ottica di rafforzamento della stessa sanzione penale.

Inoltre viene rilevato che la normativa censurata, complessivamente valutata, appare preordinata, non già a procurare entrate all'erario, bensì a dare alla materia una sistemazione organica, semplificando molti procedimenti e ponendo la sanzione penale solo a tutela dei beni fondamentali per la collettività.

Da ultimo e con riguardo alle questioni dei limiti di cubatura delle opere abusive sanabili si osserva che si tratta di questione concernente l'interpretazione delle disposizioni sulla sanatoria.

Considerato in diritto

1. — Le questioni sottoposte all'esame della Corte concernono l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 il quale, disciplinando l'effetto estintivo dell'illecito edilizio, contrasterebbe: *a)* con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto vanificherebbe l'azione di controllo e di repressione delle amministrazioni competenti, espropriandole delle potestà di programmazione e pianificazione e sacrificando le esigenze poste dalla tutela del territorio a quelle volte a consentire il riequilibrio dei conti pubblici; *b)* con l'art. 9, comma secondo, della Costituzione, in quanto la regolamentazione del condono edilizio con riferimento alle opere realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, violerebbe la tutela del paesaggio. Oggetto di censura è, altresì, l'art. 39, primo comma, nella parte in cui — stabilendo che le disposizioni sulla sanatoria valgono anche per le opere abusive relative a nuove costruzioni non superiori a 750 metri cubi, per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria — violerebbe l'art. 9 della Costituzione ove sia interpretato nel senso che «il condono possa riguardare anche volumetrie superiori a 750 metri cubi, purché detto limite venga osservato dal singolo richiedente la concessione edilizia, in ipotesi riferita alla mera frazione di un più grande complesso immobiliare».

Infine, è censurato l'art. 39, comma 16, della legge n. 724 del 1994 il quale, prevedendo i casi in cui l'oblazione deve essere ridotta e stabilendo che si applichino le riduzioni di cui all'art. 34, settimo comma, della legge n. 47 del 1985 (ovvero le riduzioni riguardanti costruzioni o impianti destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, turistico-ricreative), anche in deroga ai limiti di cubatura di cui all'art. 39, primo comma, contrasterebbe con l'art. 9 della Costituzione in quanto il limite volumetrico posto dall'art. 39, primo comma, risulterebbe maggiormente «evanescente» proprio con riguardo ai casi in cui le opere abusive realizzate posseggono destinazioni d'uso maggiormente confliggenti con le esigenze della tutela paesaggistica.

2. — Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione relativa all'art. 39, comma 16, della legge n. 724 del 1994, posto che dalla stessa ordinanza di rinvio risulta che il giudizio *a quo* non ha riguardato alcuna ipotesi di deroga ai limiti di cubatura di cui al primo comma dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, né ha riguardato l'applicazione di oblazione ridotta ai sensi del suddetto comma 16.

3. — Deve, invece, essere scrutinato il profilo relativo all'ampiezza della sanatoria prevista dall'art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994, con riguardo alla volumetria dell'ampliamento o della nuova costruzione (non superiori a 750 metri cubi).

La norma dell'art. 39, primo comma, ha un chiaro intento limitativo, cioè di escludere in radice, dall'applicazione della riviviscenza delle disposizioni del condono-oblazione di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, le opere abusive ultimate dopo il 31 dicembre 1993 o che abbiano comportato un «ampliamento del manufatto superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi».

Come correttivo è stato, inoltre, disposto che le anzidette disposizioni «trovano, altresì, applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra e relative a nuove costruzioni non superiori ai "750 metri cubi" per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria».

La previsione massima di cubatura di «750 metri cubi» è un limite assoluto ed inderogabile, che si aggiunge come norma di chiusura al limite di ampliamento che deve essere contenuto nel trenta per cento della volumetria originaria, ad evitare che fabbricati, inizialmente, di cubatura considerevole possano ampliarsi in modo ulteriormente notevole.

Il limite di «750 metri cubi» trova un temperamento nelle nuove costruzioni (e solo per queste), anche perché per i nuovi edifici non è possibile un raffronto con una costruzione originaria.

Infatti per le nuove costruzioni è prevista la possibilità (derogatoria e, come tale, di stretta interpretazione) di calcolare la volumetria per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria, cioè presupponendo ipotesi di legittima ed ammissibile scissione della domanda di sanatoria per effetto della suddivisione della costruzione o limitazione quantitativa del titolo che abilita la presentazione della domanda di sanatoria. I casi possono essere molteplici: proprietà di parte della costruzione a seguito di alienazione o di singole opere da sanare (art. 31, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) o titolarità di diritto di usufrutto o di abitazione (ad es. limitata a singola porzione di immobile), titolarità di diritto personale di godimento, quando la legge o il contratto abiliti a fare le opere (art. 31, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, in relazione all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) o ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria (art. 31, terzo comma, della legge n. 47 del 1985), come l'istituto di credito mutuario, con ipoteca su singola porzione di immobile, il locatario o altri aventi titolo a godere della porzione di immobile.

Ciascuno dei soggetti, come sopra specificati, può presentare la domanda di sanatoria per le porzioni di immobile per le quali è legittimato, ed è questa l'unica possibilità, cui logicamente può riferirsi la deroga, in quanto la concessione edilizia deve essere necessariamente unica per tutte le opere riguardanti un edificio o un complesso unitario, quando si riferisce a nuova costruzione, e solo eccezionalmente può operarsi una scissione quando esiste una norma che legittima in maniera differenziata soggetti diversi dal costruttore.

Di conseguenza uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario.

Potranno, invece, (ed è questa la previsione mirata dal legislatore) aversi una serie di istanze quanti sono i proprietari o i soggetti aventi titolo al momento della domanda, relative per ciascun richiedente alle porzioni di appartenenza anche se comprese in una unica costruzione unitaria: la volumetria dovrà essere calcolata rispetto a ciascuna separata domanda di sanatoria, riunificando, tuttavia, le porzioni dello stesso titolare.

Né può valere l'obiezione che anche soggetti, diversi dal presentatore della richiesta di condono, possono ricevere effetti riflessi e beneficiare della domanda di sanatoria-oblazione presentata da altri, in quanto il principio che la sanatoria, con il rilascio della concessione, comporta la regolarizzazione sotto il profilo amministrativo e penale per tutti gli interessati, trova una espressa esclusione nell'art. 38, quinto comma, della legge n. 47 del 1985. Infatti per i soggetti, diversi dal proprietario, indicati dall'art. 6 della stessa legge n. 47 del 1985 (titolare della concessione, committente, costruttore, direttore dei lavori in quanto considerati responsabili ai fini del controllo e delle sanzioni penali e amministrative), esiste un onere di presentare autonoma domanda, con oblazione ridotta, per poter beneficiare degli effetti della oblazione.

Così precisato l'ambito di operatività dell'art. 39, primo comma, censurato, deve dichiararsi insussistente il lamentato contrasto di detta previsione con l'art. 9, secondo comma, della Costituzione.

Di conseguenza la questione dell'art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994 deve ritenersi infondata sulla base della anzidetta interpretazione.

4. — Per quanto concerne la questione relativa al contrasto dell'art. 39 censurato con gli artt. 117 e 118 della Costituzione si rileva che la stessa questione ha già costituito oggetto di esame da parte di questa Corte, con le sentenze nn. 416 e 427 del 1995, con le quali si è affermato che la previsione del condono non lede le competenze regionali concernenti il governo del territorio, rilevandosi, altresì, che «la diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio è da addebitare almeno in parte, anche alla scarsa incisività e tempestività dell'azione di controllo e di repressione» da parte delle amministrazioni a ciò preposte.

Detta questione deve essere, pertanto, dichiarata manifestamente infondata.

5. — Manifestamente infondata, deve essere, altresì, dichiarata la questione relativa al predetto art. 39, ottavo comma, nella parte in cui, regolamentando il condono edilizio con riferimento alle opere realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, violerebbe la tutela del paesaggio di cui all'art. 9, secondo comma, della Costituzione.

Detta questione è stata, infatti, già decisa con la sentenza n. 427 del 1995 con la quale si è affermato — avendo riguardo ai limiti che caratterizzano nel nuovo condono la sanabilità delle opere abusive, realizzate in aree vincolate, nonché alla necessità della acquisizione dei pareri favorevoli delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli — che la normativa sul condono «risponde adeguatamente proprio alla finalità di realizzare un contemperamento dei valori in gioco, quelli del paesaggio, della salute, della conformità dell'iniziativa economica privata all'utilità sociale, della funzione sociale della proprietà da una parte, e quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignità umana, dell'abitazione e del lavoro dall'altra».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sedicesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 9 della Costituzione dal pretore di Roma, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994, sollevata, in riferimento all'art. 9 della Costituzione dallo stesso pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dallo stesso pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, ottavo comma, della legge n. 724 del 1994 sollevata, in riferimento all'art. 9 della Costituzione, dallo stesso pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1247

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 1 0 0 3 3 0 9 6 *

L. 4.200